Lavoro dipendente – Non imponibili premi assicurativi per R.C. amministratori e dipendenti

24 Settembre 2003

I premi versati dal datore di lavoro in relazione a polizze di assicurazione, stipulate per garantire gli amministratori e i dipendenti da eventuali danni patrimoniali derivanti da azioni di responsabilità civile intentate da terzi lesi, non costituiscono "*fringe benefit*" e, come tali, non entrano a far parte del reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini dell`IRPEF.

Così si è espressa l`Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E**.

In particolare, l`Agenzia ha precisato che, mentre il comma 1 dell`art.48 del TUIR (DPR 917/1986) stabilisce l`onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini IRPEF, dai commi successivi dello stesso articolo emergono specifiche deroghe a tale principio, secondo le quali:

- non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (ad esempio le mere reintegrazioni patrimoniali);
- non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

In tal senso, quindi, quando l`obbligo di tenere indenni gli amministratori e i dipendenti dal pagamento di somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, causati nell`esercizio delle relative mansioni, sia previsto dalla legge (art.5, legge 190/1985 per i quadri intermedi) o dal contratto collettivo (art.7 del contratto collettivo dei dirigenti) o da accordi interni alla società (per esempio, per gli amministratori, una deliberazione dell`Assemblea dei soci), la stipula di una polizza assicurativa a favore dei lavoratori è riconducibile ad un esclusivo interesse del datore di lavoro, che, altrimenti, sarebbe chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno provocato dal dipendente a terzi.
Allo stesso modo, gli eventuali rimborsi corrisposti dall`assicurazione non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, ma una mera reintegrazione del danno patrimoniale subito a seguito del risarcimento dovuto al terzo danneggiato.

3935-Risoluzione 9 settembre 2003, n. 178-E.pdfApri